

# TI\_GERICHTE 17.2001.37 vom 22. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2001.37](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.37)

FR: TI\_GERICHTE 17.2001.37 du 22 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 17.2001.37 del 22 gennaio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

Nel merito il Pretore ha rilevato che l'ordine impartito all'imputato sotto comminatoria dell'art. 292 CP incideva in modo significativo sulla libertà personale e individuale di lui, essendogli fatto obbligo di affermare – in modo contrario al vero, secondo il Pretore – che \_\_\_\_\_ non avrebbe svolto alcun ruolo nella firma del contratto di locazione della \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Per di più, ha soggiunto il Pretore, il decreto esecutivo è una decisione emanata su semplice istanza di parte. In caso di mancata opposizione al precetto esecutivo civile, il creditore può ottenere direttamente tale decreto, senza che sia più possibile esaminare la validità dell'obbligazione richiesta. Il contraddittorio in sede di rilascio del decreto esecutivo si prospetta solo in casi estremi, ove la prestazione litigiosa violi l'ordine pubblico, e nessun appello contro il decreto stesso. Pur trattandosi di una decisione emanata da un'autorità giudiziaria – ha continuato il primo giudice – il convenuto in una procedura di emissione del decreto esecutivo non ha alcuna possibilità di far verificare la legittimità delle decisione, salvo introdurre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, rimedio che però è molto limitato. In circostanze del genere il giudice penale deve poter esaminare con pieno potere cognitivo la fondatezza del decreto esecutivo, almeno per quanto riguarda le formalità di procedura, che nessun tribunale può altrimenti controllare. Ciò posto, il Pretore si è domandato se rispondeva al vero l'affermazione dell'imputato, secondo cui nel plico intimatogli da \_\_\_\_\_ non figurava il precetto esecutivo civile. Egli ha ritenuto di sì, facendo propria la testimonianza di \_\_\_\_\_, la quale aveva dichiarato di aver assistito all'apertura della busta e di avere constatato che questa conteneva solo copia di una lettera 29 ottobre 1999 indirizzata a un certo \_\_\_\_\_. Pur definendo inusitato che l'imputato non abbia reagito di fronte a uno scritto che menzionava allegati inesistenti, il Pretore ha ritenuto tale passività non decisiva, l'incarto sul contenzioso tra la \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ annoverando molta corrispondenza, sicché l'imputato non necessariamente doveva notare l'anomalia. D'altro canto, sempre secondo il Pretore, nello scritto \_\_\_\_\_ non si era guardato bene dal precisare in che consistesse “l'atto del 2 novembre 1999” (ovvero il precetto esecutivo civile). Da qui l'assoluzione, non avendo l'imputato avuto la possibilità di far valere davanti al giudice civile la mancata intimazione del precetto, all'origine del decreto esecutivo, in cui figurava la comminatoria ex art. 292 CP.

### E. 3

Il ricorrente censura una violazione del diritto federale, adducendo che il Pretore non poteva riesaminare la regolarità della procedura esecutiva. Doveva semplicemente limitarsi a

constatare che l'accusato non aveva dato seguito all'ingiunzione contenuta nel decreto esecutivo, il giudice penale potendo se mai verificare la legalità di atti amministrativi, ma non di decisioni civili. Secondo il ricorrente, l'imputato non poteva invocare l'irregolarità del decreto esecutivo sostenendo di non avere ricevuto il precetto. Per far valere una doglianza del genere egli avrebbe dovuto far capo al rimedio straordinario del ricorso di diritto pubblico, oppure alle vie civili ordinarie. a) Chiunque non ottempera sotto comminatoria di pena a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o un funzionario competente, è punito con l'arresto o con la multa (art. 292 CP). In DTF 121 IV 29 il Tribunale federale ha ricordato che, nell'ambito di un procedimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, il giudice penale può riesaminare liberamente la legittimità di una decisione amministrativa se contro di essa non era dato ricorso a un tribunale. Se il ricorso era possibile, ma l'interessato non se n'era avvalso, oppure se il ricorso è ancora pendente, il giudice penale non può scostarsi dalla decisione amministrativa se non in caso di manifesta violazione della legge o di abuso del potere di apprezzamento (cfr. anche DTF 124 IV 297 consid. 4a). Il giudice penale non può scostarsi nemmeno dal giudizio del tribunale amministrativo. Il Tribunale federale ha lasciato indeciso, invece, il quesito di sapere in che misura il giudice penale sia legittimato a rivedere l'ingiunzione impartita da un giudice civile (DTF121 IV 32 consid. 2a). b) Nella fattispecie l'ingiunzione e la comminatoria dell'art. 292 CP figurano in un decreto esecutivo (art. 497 seg. CPC) emanato da un giudice civile. Trattandosi pur sempre di una decisione giudiziaria, di principio al giudice penale dovrebbe essere preclusa la facoltà di riesaminarne la legalità. Motivi di sicurezza giuridica ostano a un'indagine simile, che permetterebbe all'imputato di mettere in discussione decisioni con forza di giudicato. Non è compito del giudice penale sostituirsi all'autorità di ricorso cui l'interessato avrebbe dovuto rivolgersi secondo le norme di procedura applicabili ( Corboz , *Les principales infractions*, Berna 1997, n. 16 ad art. 292 CP). Se non che, la regola per cui nel quadro dell'art. 292 CP il giudice penale è vincolato alla decisione cui si riferisce la comminatoria, sia essa amministrativa, civile o penale, non è senza limiti. Il giudice penale può scostarsi da una decisione (giudiziaria), in specie, ove quest'ultima sia affetta da vizi tanto gravi da comportarne la nullità. Tale è il caso, per esempio, quando l'autorità o il funzionario che hanno pronunciato l'ingiunzione non erano competenti (DTF 122 IV 340 consid. 2) oppure quando il destinatario del provvedimento non ha avuto la possibilità di esprimersi, come nel caso di misure provvisoriale ( Corboz , loc. cit.). c) Nella fattispecie il Pretore ha accertato che all'imputato non è stato intimato il precetto esecutivo civile, ciò che, in mancanza di opposizione, ha consentito poi l'emissione del decreto esecutivo. Egli ha creduto in sostanza all'accusato, il quale sosteneva che nella busta inviatagli dal figlio del precettante non si trovava alcun precetto. Il decreto esecutivo e la comminatoria dell'art. 292 CP sono stati emanati dal giudice, pertanto, senza che l'escusso potesse esprimersi. Ora, il decreto esecutivo è una decisione immediatamente eseguibile che si ottiene senza contraddittorio previo e senza nemmeno che alla controparte sia notificata l'istanza di emissione ( Cocchi/ Trezzini , *CPC massimato e commentato*, Lugano 2000, n. 1 ad art. 497). Contro di esso non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497 cpv. 2 CPP). In caso di mancata opposizione al precetto non è più possibile quindi esaminare la validità e il contenuto dell'obbligazione ( Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 2 ad art. 497). Solo l'opposizione dell'escusso può fermare il procedimento. Già si è visto però che, secondo gli accertamenti del Pretore, all'imputato tale facoltà è stata preclusa, non essendogli stato notificato il precetto. Giustamente il Pretore ha ritenuto perciò che il decreto esecutivo non vincolava il giudice penale. L'imputato si è trovato di fronte al fatto

compiuto, in palese violazione del suo diritto d'essere sentito, che è un principio cardine dell'ordinamento giuridico. Nelle circostanze descritte il giudice penale poteva quindi considerare inefficace la comminatoria dell'art. 292 CP e non ha disatteso il diritto federale prosciogliendo l'imputato dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità.

#### **E. 4**

Secondo il ricorrente, il Pretore sarebbe comunque caduto in arbitrio accertando che nel plico da egli inviato il 12 novembre 1999 non si trovasse il precetto litigioso. Come lo stesso ricorrente rileva a giusto titolo, però, in un ricorso per cassazione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). E arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio ed oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Nella fattispecie non si può dire che il Pretore sia trasceso in un arbitrario apprezzamento delle prove ritenendo che la testimonianza di \_\_\_\_\_, la quale aveva assistito all'apertura della busta, escludesse l'esistenza del precetto esecutivo civile nel plico raccomandato. Il ricorrente critica anche le considerazioni del Pretore circa la mancata reazione dell'accusato di fronte al fatto che nel suo scritto si menzionavano allegati in realtà non prodotti. Anche al riguardo però l'opinione del primo giudice, foss'anche discutibile, non può definirsi arbitraria (sentenza, pag. 6). Del resto, quand'anche l'imputato avesse reagito, il precettante non ne avrebbe tratto vantaggio alcuno, poiché sarebbe stato costretto – sia come sia – a intimare nuovamente il precetto esecutivo civile. Anzi, avesse ripetuto l'intimazione del precetto si sarebbe evitato un procedimento penale inutile. Se ne conclude che il ricorso è destinato all'insuccesso anche su questo punto.

#### **E. 5**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a \_\_\_\_\_, il quale ha presentato osservazioni con l'assistenza di un avvocato, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art.

#### **E. 9**

cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese \_\_\_\_\_ fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a \_\_\_\_\_ la somma di fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – arch. \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_; – avv. dott. \_\_\_\_\_; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.